



Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1082
I Sezione Speciale Fondi Pensione Preesistenti

Documento sul Regime Fiscale

in vigore dal 28 giugno 2022

INDICE

1. PREMESSA	3
2. FASE DI VERSAMENTO.....	3
2.1 Regime fiscale dei contributi	3
2.2 Contributi non dedotti	4
2.3 Contributi a reintegro di prestazioni pregresse	4
3. FASE DI ACCUMULO	4
4. FASE DI EROGAZIONE	5
4.1 Prestazioni pensionistiche complementari (Rif. Tab. A 1 e 2)	5
4.2 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. R.I.T.A.) (Rif. Tab. B).....	7
4.3 Anticipazioni (Rif. Tab. C)	7
4.4 Riscatti con trattamento fiscale agevolato (Rif. Tab. D)	8
4.5 Riscatti con trattamento fiscale non agevolato (Rif. Tab. E)	8
4.6 Trasferimenti delle posizioni previdenziali	8

1. PREMESSA

Il presente documento illustra il trattamento fiscale da applicare nelle tre fasi di permanenza dell'Iscritto al Fondo Pensione:

- **fase di versamento**, riguardante i contributi versati dall'Iscritto e dal datore di lavoro;
- **fase di accumulo**, riguardante i rendimenti prodotti dagli investimenti delle risorse finanziarie;
- **fase di erogazione**, riguardante le prestazioni, previdenziali e non.

Il presente documento non è sostitutivo della normativa vigente, ma ha la sola finalità di fornire agli Iscritti un orientamento generale sulla materia. Al riguardo, i principali testi normativi di riferimento sono il Testo Unico delle Imposte sui Redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il D. Lgs. 5 dicembre 2005 n. 252 e la Circolare del 18 dicembre 2007 n. 70 del 2007 dell'Agenzia delle Entrate.

2. FASE DI VERSAMENTO

2.1 Regime fiscale dei contributi

Dal 1° gennaio 2007 i contributi versati alle forme pensionistiche complementari sono deducibili dal reddito complessivo dell'aderente per un importo complessivo annuo non superiore a euro 5.164,57.

Fermo restando il limite complessivamente riconosciuto quale onere deducibile, la deduzione spetta anche per i contributi versati a favore di persone fiscalmente a carico ai sensi dell'art. 12 del D.P.R. 917/1986 per la parte da questi non dedotta.

Ai fini del computo del predetto importo, si tiene conto:

- dei contributi versati dall'Iscritto;
- dei contributi versati dal datore di lavoro;
- dei contributi versati dall'Iscritto a favore delle persone fiscalmente a carico di cui all'art. 12 del T.U.I.R., limitatamente all'importo da queste non dedotto;
- dei contributi versati dall'Iscritto per reintegrare anticipazioni pregresse.

Sono esclusi dal limite annuo di deducibilità le quote del Trattamento di Fine Rapporto conferite.

L'Iscritto di prima occupazione successiva al 1° gennaio 2007 che, nei primi cinque anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari, non fruisca dell'intero importo della deduzione annua, potrà, dal 6° al 26° anno di partecipazione, beneficiare di una maggiore

deduzione fiscale, pari alla differenza tra il massimo deducibile nel quinquennio ($5.164,57 \times 5 = 25.822,85$ euro) e quanto effettivamente versato; l'importo della maggiore deduzione annua non potrà comunque essere superiore a euro 2.582,29, per complessivi euro 7.746,66 ($5.164,57 + 2.582,29$). Tali deduzioni saranno riportate nell'apposita casella della Certificazione Unica emessa dall'azienda per l'anno di competenza.

2.2 Contributi non dedotti

Entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento dei contributi ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'Isritto comunica al fondo pensione l'importo dei contributi versati che non sono stati dedotti, o che non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi. I suddetti contributi non concorreranno a formare la base imponibile per la determinazione dell'imposta dovuta in sede di erogazione della prestazione.

2.3 Contributi a reintegro di prestazioni pregresse

Nel caso in cui l'Isritto effettui versamenti a reintegro delle anticipazioni pregresse per ammontare superiore a euro 5.164,57 (e quindi non deducibili), egli ha diritto a un credito d'imposta sulle somme eccedenti, relativamente alle imposte pagate sulla posizione previdenziale, oggetto di anticipazione, di competenza del periodo d'imposta dal 01.01.2007 in poi. L'importo del credito d'imposta è pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione, proporzionalmente riferibile all'importo reintegrato. Per le imposte pagate sulla posizione previdenziale maturate prima del 01.01.2007 non spetta alcun credito d'imposta.

Per ottenere il credito di imposta, l'Isritto deve comunicare al fondo l'importo delle somme reintegrate con effetto fiscale.

Il credito d'imposta è recuperato nella dichiarazione dei redditi dell'anno seguente al versamento.

3. FASE DI ACCUMULO

I fondi pensione sono soggetti a imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura del 20% da applicare sul risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta, così come determinato dall'art. 17, comma 2 del D. Lgs. 252/2005.

I redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati oltreché da obbligazioni emesse da Stati o enti territoriali di Stati inclusi nella c.d. *white list* sono assoggettati all'aliquota agevolata del 12,50%.

Pertanto, la tassazione complessiva dipenderà dall'incidenza delle fonti di rendimento. Ad esempio, ipotizzando un rendimento del 5%, di cui il 40% derivante da investimenti in titoli di Stato ed il restante 60% da azioni ed obbligazioni *corporate*, il prelievo fiscale complessivo sarà del 17% ($12,50\% \times 40\% + 20\% \times 60\%$).

Qualora in un periodo di imposta si verifichi un risultato negativo, quest'ultimo, quale risultante dalla relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della gestione dei periodi di imposta successivi, per l'intero importo che trova in essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato negativo.

4. FASE DI EROGAZIONE

Nella fase di erogazione delle prestazioni, il regime fiscale è differenziato:

- sulla base del periodo di accumulo della posizione previdenziale: fino al 31.12.2000, dal 1.1.2001 al 31.12.2006, dal 1.1.2007 in poi; nonché
- sulla base della tipologia di Iscritti: Vecchi Iscritti, i Dirigenti già iscritti a FOPDIRE (o ad altro fondo costituito alla data di entrata in vigore della L. 23 ottobre 1992 n. 421 che abbiano trasferito la posizione a FOPDIRE) anteriormente al 28 aprile 1993, e Nuovi Iscritti, i Dirigenti iscritti successivamente.

Di seguito è riportato il regime fiscale delle prestazioni erogate sulle posizioni previdenziali maturate dopo il 1° gennaio 2007.

Per tali prestazioni, la base imponibile è rappresentata dalla posizione previdenziale maturata al netto dei rendimenti conseguiti nella fase di accumulo, che hanno già scontato l'imposta sostitutiva, nonché dei contributi non dedotti.

4.1 Prestazioni pensionistiche complementari (Rif. Tab. A 1 e 2)

Le prestazioni pensionistiche complementari, in capitale e in rendita, possono essere erogate alla data di maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'Iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (Rif. Tab. A 1)

L'iscritto può richiedere prestazioni in forma di rendita anche per l'intera posizione previdenziale maturata.

Il fondo pensione trasferisce alla compagnia assicuratrice, che eroga la rendita, la posizione previdenziale oggetto di prestazione previdenziale.

La base imponibile della prestazione erogata in forma di rendita è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è del 6% nel caso di permanenza per almeno 35 anni $[(35-15) \times 0,30\%]$: in tal caso, si applica l'aliquota minima del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il rendimento finanziario annuale della posizione previdenziale trasferita alla Compagnia Assicuratrice e da quest'ultima investita, e che determina una rivalutazione annua della rendita, è assoggettato a un'imposta sostitutiva del 26%; per i redditi da titoli pubblici italiani ed equiparati, l'aliquota è ridotta al 12,50%.

La tassazione è calcolata dalla compagnia assicuratrice.

Prestazioni pensionistiche complementari in forma di capitale (Rif. Tab. A 2)

Il Nuovo Iscritto può chiedere le prestazioni in capitale fino a un massimo del 50% della posizione previdenziale maturata; ai fini del limite, si devono considerare anche le anticipazioni pregresse. Pertanto, in tal caso, la percentuale della posizione previdenziale da destinare a capitale sarà più bassa di quella da destinare a rendita.

La base imponibile della prestazione erogata in forma di capitale è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è del 6% nel caso di permanenza per almeno 35 anni $[(35-15) \times 0,30\%]$: in tal caso, si applica l'aliquota minima del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il Vecchio Iscritto può chiedere le prestazioni in capitale fino al 100% della posizione previdenziale maturata; in tal caso, le prestazioni saranno oggetto di un trattamento fiscale differenziato che prevede, in particolare, per le posizioni maturate dopo il 1° gennaio 2001, una doppia tassazione dei rendimenti già tassati in capo al Fondo. In alternativa, il Vecchio Iscritto può aderire alla "nuova fiscalità" beneficiando della tassazione agevolata prevista per i Nuovi Iscritti; in tal caso, la posizione previdenziale maturata può essere richiesta in forma di capitale fino a un massimo del 50%.

La tassazione è calcolata dal fondo pensione.

4.2 Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (c.d. R.I.T.A.) (Rif. Tab. B)

Le prestazioni erogate a titolo di R.I.T.A. sono imputate, ai fini del calcolo dell'imposta, prioritariamente alla posizione previdenziale maturata fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quella maturata dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quella maturata dal 1° gennaio 2007.

La base imponibile della prestazione erogata in forma di R.I.T.A. è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è del 6% nel caso di permanenza per almeno 35 anni $[(35-15) \times 0,30\%]$: in tal caso, si applica l'aliquota minima del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Il percettore di RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva facendone espressa richiesta in fase di dichiarazione dei redditi: in tal caso, la prestazione è assoggettata a tassazione ordinaria.

4.3 Anticipazioni (Rif. Tab. C)

La base imponibile della prestazione erogata in forma di anticipazione è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta differenziata in relazione alle tipologie di anticipazioni.

Per le anticipazioni richieste dall'iscritto per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli, l'aliquota applicata è il 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è del 6% nel caso di permanenza per almeno 35 anni $[(35-15) \times 0,30\%]$: in tal caso, si applica l'aliquota minima del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

Per altre tipologie di anticipazione (acquisto/ristrutturazione prima casa ovvero altre esigenze), l'aliquota applicata è pari al 23%.

4.4 Riscatti con trattamento fiscale agevolato (Rif. Tab. D)

Le posizioni previdenziali, oggetto di riscatto, sono assoggettate a un trattamento fiscale agevolato nei seguenti casi:

- a) riscatto parziale determinato dalla cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo compreso tra 12 e 48 mesi ovvero dal ricorso, da parte del datore di lavoro, a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, Accordo Esodo Incentivato ex art. 4, L. 92/2012 (Iso-Pensione) (*Rif. Tab. D1*);
- b) riscatto totale nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (*Rif. Tab. D2*);
- c) riscatto della posizione effettuato dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati a causa della morte dell'aderente (*Rif. Tab. D3*);
- d) riscatto totale della posizione nei casi di Mobilità, Iso-Pensione e, con applicazione dei benefici previsti dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 399/E/2008, al primo 50% della posizione purché riguardante il montante maturato dal 2007 in poi (*Rif. Tab. D4*).

La base imponibile è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 15%, ridotta dello 0,3% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari. La riduzione massima è del 6% nel caso di permanenza per almeno 35 anni $[(35-15) \times 0,30\%]$: in tal caso, si applica l'aliquota minima del 9%. Se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1° gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici.

4.5 Riscatti con trattamento fiscale non agevolato (Rif. Tab. E)

La base imponibile della posizione previdenziale oggetto di riscatto per causali differenti da quelle sopraindicate è assoggettata a una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta del 23%.

4.6 Trasferimenti delle posizioni previdenziali

Le operazioni di trasferimento delle posizioni previdenziali verso forme pensionistiche disciplinate dal D. Lgs. 252/2005 non sono tassate poiché si trasferisce la posizione lorda dell'aderente. La tassazione sarà effettuata dal fondo cessionario nel momento in cui l'iscritto chiederà la prestazione.

SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLA TASSAZIONE DELLE PRESTAZIONI PER CIASCUN PERIODO CONTRIBUTIVO

TIPOLOGIA DI PRESTAZIONI		Montante maturato al 31/12/2000	Montante maturato dal 01/01/2001 al 31/12/2006	Montante maturato dal 01/01/2007
(A) PRESTAZIONI PENSIONISTICHE	(A1) In forma di rendita	Tassazione ordinaria sull'87,5% dell'imponibile (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)	Tassazione ordinaria (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9% (aliquota del 26% su rivalutazione della rendita)
	(A2) In forma di capitale	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9%
	(A3) Prestazione pensionistica tutta in capitale con opzione "vecchio" iscritto	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata (aliquota da reddito di riferimento; doppia imposizione dei rendimenti già tassati in capo al fondo pensione)
(B) RITA		Aliquota dal 15% fino al 9% (possibilità di optare per tassazione ordinaria)		
(C) ANTICIPAZIONI	(C1) Spese sanitarie	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9%
	(C2) Acquisto/Ristrutturazione prima casa	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota del 23%
	(C3) Ulteriori esigenze	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota del 23%
(D) RISCATTO FISCALMENTO AGEVOLATO	(D1) Riscatto parziale per cessazione dell'attività con inoccupazione tra 12 e 48 mesi ovvero in caso di mobilità, cassa integrazione, Iso-Pensione	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9%
	(D2) Riscatto totale a seguito di invalidità permanente o per cessazione dell'attività con inoccupazione superiore a 48 mesi	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9%
	(D3) Riscatto della posizione dagli eredi ovvero dai diversi beneficiari designati in caso di morte dell'aderente	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota dal 15% fino al 9%
	(D4) Riscatto totale nei casi di Mobilità, Iso-Pensione, con applicazione dei benefici previsti sul primo 50% della posizione, purché riguardante il montante maturato dal 2007 in poi	Tassazione separata	Tassazione separata	Tassazione separata Aliquota del 23%
(E) RISCATTO FISCALMENTE NON AGEVOLATO	(E) Riscatto per causali differenti da quelle di cui alla lettera D	Tassazione separata	Tassazione ordinaria	Tassazione separata Aliquota del 23%